SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

COMMISSIONI 2ª e 4ª RIUNITE

(2ª - Giustizia)

(4ª - Difesa)

2° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 26 LUGLIO 1988

Presidenza del Presidente
della 2ª Commissione COVI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Istituzione del Consiglio della magistratura militare» **(1048)**

«Istituzione del Consiglio della magistratura militare» *(Conseguente allo stralcio - di cui alla deliberazione adottata dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia), in sede redigente, nella seduta del 7 aprile 1988 ed alla disposizione del Presidente del Senato comunicata all'Assemblea nella seduta del 5 luglio 1988 - degli articoli 11 e 13 del disegno di legge n. 748-B «Risarcimenti dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati»)* **(748-B-*quater*)**

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1048; assorbimento del disegno di legge n. 748-B-*quater*)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 6, 10 e *passim*
BATTELLO *(PCI)* 4, 10, 15
CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 9, 18, 21
CORLEONE *(Fed. Eur. Ecol.)* 11, 18, 21
DI LEMBO *(DC)* 19
FILETTI *(MSI-DN)* 8, 12
GALLO *(DC)* ..... 7, 10, 15 e *passim*
GORGONI, *sottosegretario di Stato per la difesa* ..... 9, 10, 15 e *passim*
LIPARI *(DC)* 12
PARISI *(DC), relatore alle Commissioni riunite per la 4ª Commissione* 20, 22
POLI *(DC)* 7, 14, 15
SALVATO *(PCI)* 12, 18
STRIK LIEVERS *(Fed. Eur. Ecol.)* .. 5, 10, 12 e *passim*
VENTURI *(DC), relatore alle Commissioni riunite per la 2ª Commissione* 8, 10
VITALONE *(DC)* ..... 5, 6, 10 e *passim*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

I lavori hanno inizio alle ore 12.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Istituzione del Consiglio della magistratura militare» (1048)

«Istituzione del Consiglio della magistratura militare» *(Conseguente allo stralcio – di cui alla deliberazione adottata dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia), in sede redigente, nella seduta del 7 aprile 1988 ed alla disposizione del Presidente del Senato comunicata all'Assemblea nella seduta del 5 luglio 1988 – degli articoli 11 e 13 del disegno di legge n. 748-B «Risarcimenti dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati»)* **(748-B-*quater*)**

(Seguito della discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1048; assorbimento del disegno di legge n. 748-B-*quater*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Istituzione del Consiglio della magistratura militare» e «Istituzione del Consiglio della magistratura militare», conseguente allo stralcio – di cui alla deliberazione adottata dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia), in sede redigente, nella seduta del 7 aprile 1988 ed alla disposizione del Presidente del Senato comunicata all'Assemblea nella seduta del 5 luglio 1988 – degli articoli 11 e 13 del disegno di legge n. 748-B «Risarcimenti dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati».

Ricordo che nella seduta del 13 luglio è stata dichiarata chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1048 e dei relativi emendamenti:

Art. 1.

1. È istituito, con sede in Roma, il Consiglio della magistratura militare, di cui fanno parte:

a) il primo presidente della Corte di cassazione, che lo presiede;

b) il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione;

c) cinque componenti eletti dai magistrati militari, di cui almeno uno magistrato militare di cassazione;

d) due componenti estranei alla magistratura militare, scelti d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori universitari e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; uno di essi è eletto dal Consiglio vice presidente. I due estranei non possono esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare.

2. Presso il Consiglio della magistratura militare è costituito un comitato di presidenza composto dal primo presidente della Corte di cassazione, che

lo presiede, dal componente di cui alla lettera *d*) del comma 1 eletto vice presidente e dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Il comitato promuove l'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio.

3. Alla elezione dei componenti di cui alla lettera *c*) del comma 1, che si svolge in un'unica tornata, partecipano tutti i magistrati militari, con voto diretto, personale e segreto. Non sono eleggibili e sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni. Ciascun elettore può votare per un numero di componenti non superiore a tre; i voti espressi in eccedenza sono nulli.

4. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituiti al Ministro di grazia e giustizia e al procuratore generale presso la Corte di cassazione, rispettivamente, il Ministro della difesa e il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e sono valide con l'intervento di almeno sei componenti, di cui almeno tre elettivi. A parità di voti prevale il voto del presidente.

6. Il Consiglio dura in carica quattro anni.

7. Per lo stato giuridico dei componenti non magistrati del Consiglio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni. Il trattamento economico di tali componenti è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, avuto riguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro e alle indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.

8. È abrogato l'articolo 7 della legge 7 maggio 1981, n. 180. L'azione disciplinare è esercitata dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, anche nei confronti dei giudici militari. Si applicano a questi ultimi le disposizioni del comma 4.

9. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate le norme concernenti il procedimento per l'elezione dei componenti di cui alla lettera *c*) del comma 1 e l'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, nonchè le disposizioni occorrenti per il funzionamento del Consiglio stesso e per la sua prima formazione e quelle di adattamento delle corrispondenti disposizioni del Consiglio superiore della magistratura.

Il senatore Strik Lievers ha presentato due emendamenti: il primo, alla lettera *d*) del comma 1, tendente a sostituire le parole: «scelti d'intesa tra i Presidenti delle due Camere» con le altre: «uno eletto dalla Camera dei deputati ed uno dal Senato della Repubblica».

Il secondo, al comma 3, tendente a sostituire le parole: «un numero di componenti non superiore a tre» con le altre: «un solo componente».

Il senatore Gallo, alla lettera *d*), del comma 1, dopo le parole: «della magistratura militare» propone di aggiungere il periodo: «, nè possono esercitare attività professionali nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare».

Il sottosegretario Gargani, per il Governo, propone la soppressione del comma 3, nonchè la soppressione delle parole: «il procedimento per

l'elezione dei componenti di cui alla lettera *c*) del comma 1 e», di cui al comma 9.

Informo i commissari che sono stati presentati ulteriori emendamenti all'articolo 1.

Do lettura degli emendamenti presentati dal senatore Battello.

Il primo è volto a sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. È istituito, con sede in Roma, il Consiglio della magistratura militare di cui fanno parte:

a) il presidente di sezione della Corte di cassazione più anziano;

b) il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, con la funzione di vice presidente;

c) cinque componenti eletti dai magistrati militari, di cui un magistrato militare di cassazione;

d) da due componenti, di cui uno eletto dalla Camera dei deputati e uno dal Senato della Repubblica tra i professori ordinari di materie giuridiche o gli avvocati con 15 anni di esercizio professionale.

2. I due eletti di cui alla lettera *d*) del comma 1 non possono esercitare attività professionale suscettibile di interferire nella magistratura militare, nè possono agire nell'interesse o nel conto dell'amministrazione militare.

3. Il Presidente viene eletto tra i membri di cui alla lettera *d*) del comma 1».

Il secondo è inteso ad aggiungere al comma 3: «Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari è regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari. Il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero e non partecipa alle deliberazioni».

I senatori Strik Liervers e Corleone propongono, sempre all'articolo 1, quattro emendamenti.

Il primo, al comma 1, propone di sostituire la lettera *a*) con la seguente: «*a*) il presidente di sezione più anziano della Corte di cassazione».

Il secondo al comma 1, lettera *d*), è volto a sostituire l'espressione: «fra professori universitari» con l'altra: «fra professori universitari di ruolo in materie giuridiche».

Il terzo, al comma 1, lettera *d*), sostituisce il termine: «vice presidente» con: «presidente».

Il quarto, infine, al comma 2, è inteso a sostituire le parole da: «composto dal» fino a: «presidente» con le altre: «composto dal componente di cui alla lettera *d*) del comma 1 eletto presidente, che lo presiede, dal presidente di sezione della Corte di cassazione di cui alla lettera *a*) del comma 1».

BATTELLO. Signor Presidente, intervengo per illustrare i due emendamenti da me presentati all'articolo 1.

Il primo si illustra da sè, nel senso che evidentemente ha lo scopo di attribuire la presidenza del costituendo Consiglio ad un membro «laico». Sotto questo profilo, si coinvolge nella proposta emendativa anche la presenza nel Consiglio stesso del primo presidente della Corte di cassazione, posto che una presidenza «laica», se fosse presente nel Consiglio stesso il

primo presidente di Corte di cassazione, potrebbe comportare un momento di squilibrio, dato l'elevato grado che tale magistrato riveste. Pertanto, l'emendamento propone di far entrare in Consiglio anzichè il primo presidente della Corte di cassazione un presidente di sezione. A questo punto, per evitare che fra i tanti presidenti di sezione si imponga un meccanismo di scelta, accogliendo alcuni suggerimenti che nel pregresso dibattito sulla legge sulla responsabilità civile dei magistrati erano stati avanzati, propongo di stabilire che il soggetto sia individuato nel presidente di sezione più anziano. Si tratta, quindi, di una qualifica oggettiva che, eludendo qualsiasi problema di scelta, risolve il problema. L'emendamento tiene altresì conto della preoccupazione che comunque, in seno al Consiglio, sia maggioritaria la presenza dei rappresentanti magistrati eletti. In questo senso, propongo di limitare a due soli membri (ricordo che nel dibattito sul provvedimento concernente la responsabilità civile il numero era invece di quattro) la presenza dei «laici».

Il secondo emendamento ha per scopo quello di chiarire che il Consiglio della magistratura militare ha competenze anche in materia disciplinare e – questo è il punto – che il procedimento disciplinare è regolato dalla stessa normativa dell'omologo procedimento di fronte al Consiglio superiore della magistratura. Pertanto, è omologa anche la norma la quale prevede che il procuratore generale non partecipi alle deliberazioni in camera di consiglio.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, intervengo per illustrare i nuovi emendamenti da me presentati, insieme al senatore Corleone, all'articolo 1 del disegno di legge in discussione.

Sostanzialmente, il contenuto è coincidente con quello degli emendamenti del senatore Battello, per le ragioni che sono già state illustrate poc'anzi e nel corso del dibattito generale.

Anche noi optiamo per la soluzione di prevedere un rappresentante della Corte di cassazione scelto con il criterio del presidente di sezione più anziano e (questo è l'aspetto più qualificante) riteniamo che la presidenza del Consiglio della magistratura militare debba essere affidata ad uno dei membri «laici».

Infatti, pur avendo valutato con molta attenzione le controdeduzioni che sono state presentate nel corso del dibattito generale, riteniamo che, fra tutte le soluzioni che sono state prospettate, quella da noi indicata sia la più congrua e la più rispondente alle finalità che ci si propone di raggiungere con l'istituzione del Consiglio.

Per ovviare ad una svista tecnica contenuta nel testo del disegno di legge, abbiamo poi ritenuto necessario specificare che si debba trattare di professori di ruolo in materie giuridiche, per evitare che magari a ricoprire quella carica sia chiamato un professore associato in zoologia. Abbiamo infatti adottato la medesima formula per i casi analoghi.

Prevediamo, inoltre, una correzione che è conseguente, semplicemente, agli altri emendamenti.

VITALONE. Signor Presidente, confesso che ogni qualvolta mi trovo ad esaminare un'iniziativa che incide nell'ambito delle riforme istituzionali mi illudo ancor sempre di poter costatare che si tratta di una iniziativa organica, di ampio respiro, che consenta di rivisitare ordinamenti che sono

ampiamente obsoleti, così come certamente obsoleto è l'ordinamento della giustizia in Italia.

Si tratta di un intervento necessitato, reso urgente da una pronuncia della Corte costituzionale e dagli obblighi che discendono dalla legge sulla responsabilità civile dei giudici, che ha attualizzato il dovere di provvedere a disegnare una forma di autogoverno anche per le giurisdizioni speciali. Credo però che sarebbe tempo di restituire ai tribunali militari in tempo di pace una competenza più razionale. Non si comprende perchè, ancora oggi, questi organismi conoscano del furto aggravato e non dell'omidicio doloso (tra pari grado e non tra soggetti di grado diverso). Sarebbe stato forse il caso di esaminare la possibilità di definire quella giurisdizione piena per tutti i reati cosiddetti militari, lesivi cioè, nell'ottica costituzionale, di interessi militari, giurisdizione prevista inequivocabilmente dall'articolo 103 della Costituzione. Forse sarebbe stato anche il caso di fisssare, proprio nell'ottica di una moderna riforma di questo ordinamento, la nozione di appartenente alle Forze armate, che è uno dei problemi più acuti nell'ambito di quesa complessa materia.

PRESIDENTE. Senatore Vitalone, le ricordo che siamo alla discussione sugli emendamenti.

VITALONE. Signor Presidente, la mia osservazione cade esattamente sulla scelta suggerita dagli emendamenti dei senatori Battello e Strik Lievers. Confesso di aver avuto un po' di disorientamento nell'immaginare che potessero affiorare ancora oggi soluzioni, in qualche maniera annunciate, circa l'opportunità di conferire al Capo dello Stato la presidenza di questo organismo. Prendo atto con soddisfazione che quella soluzione è stata abbandonata; vedo, però, affiorare una proposta che non mi trova consenziente e cioè quella che prevede come componente il presidente di sezione più anziano di Cassazione e presidente uno dei membri «laici». Quando si è sollevata obiezione circa l'opportunità di conferire al primo presidente della Corte di cassazione la presidenza di questo organo si è detto che il primo presidente è chiamato a presiedere le Sezioni unite della Corte di cassazione; ma io ritengo che questa sia una circostanza assolutamente non significante. Il primo presidente presiede solo una o due udienze sulle cinque o sei che mensilmente le Sezioni unite sono chiamate a tenere. Il discorso della sostituzione surrogatoria con il presidente anziano sarebbe difficile da fare, perchè il presidente anziano verrebbe ad essere avvicendato con scadenze quasi bimestrali, tenuto conto che tra i più anziani nel ruolo vi è solo questo divario. Si tratta di magistrati che vengono collocati in trattamento di quiescenza a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro, là dove il primo presidente viene nominato dal Consiglio superiore, anche in ragione della valutazione di un adeguato periodo di permanenza nell'organo. Ma un altro ordine di riflessioni è che il Presidente più anziano non partecipa come il primo presidente alle funzioni di autogoverno. Quando il Governo ha scritto, nella relazione che accompagna il disegno di legge, che la scelta del primo presidente voleva sottolineare un richiamo alla sostanziale unità della giurisdizione e realizzare una sorta di collegamento a livello degli organi di autogoverno ordinario con l'organo di autogoverno dei magistrati, ha fatto riferimento a colui che partecipa dell'organo di autogoverno ordinario nella qualità che certamente non appartiene al presidente più anziano. Ma vi è

un'altra ragione di simmetria: il capo dell'organo di autogoverno della Corte dei conti è il presidente della Corte; e così il capo dell'organo di autogoverno del Consiglio di Stato è il presidente del Consiglio di Stato. Andare a scegliere per la giustizia militare un'autorità più alta introdurrebbe una vistosa asimmetria e creerebbe eterogeneità nel confronto tra questi organismi, rispetto ai quali non si comprenderebbe perchè, con la pretesa di ispirarsi al modello del Consiglio superiore della magistratura, si finisce per inventare un modello completamente diverso. Nell'organo di autogoverno ordinario – oltre tutto – la funzione di vicepresidente è conferita ad un membro «laico». Mi limiterò a ricordare che ancora in epoca recentissima era acceso il contrasto dottrinario addirittura sulla possibilità di dare ingresso ad una rappresentanza «laica» all'interno dell'organo di autogoverno della magistratura militare. Credo che questa posizione dottrinaria debba essere superata, non nel senso di creare un modello ordinamentale interamente nuovo, rispetto alle scelte già presenti nel sistema, ma nel senso che anche all'interno di questo organo di autogoverno si deve attribuire un preciso significato alla partecipazione del primo presidente della cassazione. Credo che attraverso una soluzione corretta si potrà pervenire ad esaltare la funzione stessa di autogoverno, funzione che deve consolidare il principio di indipendenza, essenziale anche alle funzioni della magistratura militare. La scelta individuata nell'iniziativa governativa è una scelta equilibrata e funzionale a tale esigenza: è qui la ragione del mio dissenso rispetto a tutte le altre proposte avanzate.

POLI. Ritengo anch'io, come il senatore Vitalone, che la scelta individuata nel disegno di legge sia una scelta equilibrata, alla luce di diversi elementi di fondo: in una recente riunione di Commissione abbiamo pensato di collocare alla presidenza del Consiglio superiore della magistratura un'altissima carica dello Stato. Ritengo che il primo presidente della Corte di cassazione, quale più alto magistrato d'Italia, rappresenti un'altissima carica dello Stato e che pertanto non vi sia bisogno di andare a disturbare il Presidente della Repubblica, al quale la Costituzione ha già affidato i suoi compiti e noi, come collegio ordinario, non possiamo certamente affidargliene altri. La nomina del primo presidente della Corte di cassazione, inoltre, verrebbe certamente incontro a quella che è l'istanza della magistratura militare. Vi è anche un'ulteriore esigenza: quella di uno stretto collegamento tra la magistratura ordinaria e la magistratura militare. I processi militari sfociano nella Corte di cassazione. Abbiamo bisogno che i magistrati militari non rappresentino un corpo estraneo nella magistratura. Quindi, ritengo che anche per questa ragione, la scelta individuata dal disegno di legge sia una scelta giusta.

GALLO. Concordo con le osservazioni del senatore Poli. Il motivo fondamentale per il quale, oggi come oggi, propendo per la presidenza affidata al primo presidente della Corte di cassazione, mi pare che emerga proprio dal rilievo circa la funzione giurisdizionale, alla quale anche il senatore Vitalone aveva giustamente e correttamente fatto cenno.

È molto importante ciò che diceva il senatore Poli circa l'esigenza che la magistratura militare non tenda ad essere un corpo estraneo rispetto alla magistratura nel suo complesso; desidero ripetere queste affermazioni perchè dalla mia esperienza di difensore davanti ai tribunali militari ho tratto

la convinzione che detti organi siano tutt'altro che obsoleti, e che hanno invece lungamente rappresentato un sistema di applicazione della giustizia tra i più civili cui era dato assistere da parte di un avvocato difensore.

Sapete che nella scorsa seduta avevo proposto di attribuire la presidenza del Consiglio della magistratura militare al Presidente del Senato; tuttavia, anche per venire incontro alle istanze della magistratura militare, e soprattutto per assicurare l'applicazione del principio di unità della giurisdizione che trova il suo coronamento anche plasticamente visivo con l'assegnazione della presidenza al primo presidente della Corte di cassazione, sono decisamente favorevole a questa soluzione.

Inoltre, concordo completamente con l'emendamento presentato dal senatore Battello al primo comma dell'articolo 1, in base al quale non è sufficiente assicurare l'incompatibilità per tutti i casi di attività professionale suscettibili di interferire nella magistratura militare, ma occorre altresì aggiungere – per assicurare la piena trasparenza nell'esercizio di queste funzioni – che i due eletti, sulla base del punto *d*), non possono agire nell'interesse o nel conto dell'amministrazione militare. Proporrei di modificare questo emendamento, specificando che tali componenti del Consiglio non possano agire neppure contro gli interessi dell'amministrazione militare. Accogliendo questo subemendamento assicureremo la più perfetta trasparenza nella posizione dei soggetti che compongono il Consiglio della magistratura militare.

Circa gli emendamenti proposti dal senatore Strik Lievers sono assolutamente d'accordo con quello concernente la lettera *d*) del primo comma dell'articolo che propone di sostituire l'espressione: «fra professori universitari», con l'espressione: «fra professori universitari di ruolo di materie giuridiche».

FILETTI. Signor Presidente, mi limito a prendere la parola sui due emendamenti soltanto relativamente alle proposte per l'attribuzione della presidenza del Consiglio della magistratura militare. È vero che al Consiglio della magistratura militare vengono conferite le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, e non dovrebbero quindi sussistere fondate ragioni che escludano la determinazione di affidare la presidenza del Consiglio della magistratura militare al Presidente della Repubblica, posto che – in parità di condizioni – gli è affidata la presidenza del Consiglio superiore della magistratura.

Tuttavia, come ha egregiamente rilevato il senatore Gallo nella seduta del 13 luglio, il fatto che il Presidente della Repubblica sia il capo delle Forze armate, rende inopportuna la contemporanea assunzione della carica di presidente del Consiglio della magistratura militare.

Pertanto, raccogliendo anche le osservazioni dei senatori intervenuti, ritengo sia consigliabile attribuire la presidenza di tale consiglio al primo presidente della Corte di cassazione.

VENTURI, *relatore alle Commissioni riunite per la 2ª Commissione.* Siamo contrari agli emendamenti dei sentori Battello e Strik Lievers per la parte che concerne la presidenza del Consiglio della magistratura militare e preferiamo la soluzione proposta dal Governo, sia in omaggio al principio dell'unicità della funzione giurisdizionale, sia anche in omaggio a una sorta

di parallelismo con il Consiglio superiore della magistratura in cui un membro laico ricopre la carica di vicepresidente.

Sono invece d'accordo con i due emendamenti, nella parte in cui specificano che i professori universitari che possono essere chiamati a far parte dell'organo devono insegnare materie giuridiche, e sono inoltre favorevole all'aggiunta proposta dal senatore Battello al comma 4 circa la modalità del procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari.

Siamo contrari all'emendamento presentato dal senatore Strik Lievers, che propone di sostituire all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), le parole «scelti d'intesa tra i Presidenti della due Camere» con le altre «uno eletto dalla Camera dei deputati ed uno dal Senato della Repubblica». Mi sembra che questo emendamento renderebbe più macchinoso il sistema della designazione.

Siamo contrari anche all'emendamento presentato dal senatore Strik Lievers che concerne le modalità di elezione dei membri «togati». Infatti, mi sembra che eleggere questi membri indicando un solo nominativo possa creare degli inconvenienti: facendo un'ipotesi limite, ogni elettore potrebbe votare per se stesso. È più opportuno perciò prevedere una maggioranza ai fini delle elezioni. In sostanza, ritengo più opportuno mantenere inalterate le previsioni contenute nel disegno al nostro esame.

Mi dichiaro invece favorevole all'emendamento presentato dal Governo.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore, ritenendo in particolare più opportuno attribuire la presidenza di questo consiglio al primo presidente della Corte di cassazione.

Inoltre, il Governo è favorevole all'emendamento, presentato dal senatore Strik Lievers, tendente a sostituire all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), l'espressione «fra professori universitari» con l'altra «fra professori universitari di ruolo di materie giuridiche». Ritengo però più opportuno ampliare la portata di questo emendamento, precisando che i due componenti devono essere reperiti, oltre che tra i professori ordinari di materie giuridiche, anche tra gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale, conformemente alla previsione contenuta nell'emendamento presentato dal senatore Battello. In quest'ultimo emenendamento si precisa anche che i due eletti non possono esercitare attività professionale suscettibile di interferire nella magistratura militare, nè possono agire nell'interesse o per conto dell'amministrazione militare.

Il Governo inoltre è favorevole all'emendamento proposto dal senatore Battello, tendente ad aggiungere al comma 4 dell'articolo 1 una previsione relativa alle modalità del procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Intendo fare una precisazione: l'emendamento presentato dal senatore Battello, tendente ad aggiungere al comma 4 dell'articolo 1 una previsione relativa alle modalità del procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari, ha una sua *ratio* su cui si può essere favorevoli o contrari, ma che non si può accettare in forma dubitativa.

Il Governo, inoltre, intendeva aggiungere le parole «o gli avvocati con quindici anni di esercizio professionale» alla previsione contenuta nell'emen-

damento presentato dal senatore Strik Lievers, volto a sostituire all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), l'espressione «fra professori universitari» con quella «fra professori universitari di ruolo in materie giuridiche».

PRESIDENTE. L'approvazione dell'emendamento presentato dal senatore Battello non preclude la votazione dell'emendamento presentato dal senatore Strik Lievers, cui il Governo propone di aggiungere il riferimento agli avvocati con quindici anni di esercizio professionale.

Il senatore Gallo ha testè presentato un emendamento di cui intendo dare lettura: «i due componenti estranei alla magistratura militare non possono esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare, nè possono esercitare attività professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare».

VITALONE. A mio parere la dizione di quest'emendamento non è molto chiara: infatti, sembra che l'attività professionale incidente nelle funzioni della magistratura militare sia autonomamente vietata. Si pretende un doppio riscontro: l'attività deve essere cioè lesiva delle funzioni della magistratura militare.

GALLO. Per evitare che sorgano equivoci, intendo precisare che non mi sembra corretto che gli appartenenti a questo Consiglio della magistratura militare agiscano contro o per conto dell'amministrazione militare, anche quando il procedimento si svolge davanti a un giudice ordinario.

VENTURI, *relatore alle Commissioni riunite per la 2ª Commissione*. Il relatore esprime parere favorevole all'emendamento presentato dal senatore Gallo.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento presentato dal senatore Battello, interamente sostitutivo del comma 1 dell'articolo 1.

BATTELLO. Intendo fare una breve dichiarazione di voto, senza ripetere le mie argomentazioni. Voglio solo precisare che questo emendamento intende far rispettare, o comunque a non far eludere, la volontà parlamentare reiteratamente manifestata qualche mese fa in occasione del dibattito sulla legge sulla responsabilità civile dei magistrati. In quell'occasione era stata approvata una norma analoga a quella che in questo momento noi sottoponiamo all'attenzione della Commissione. In secondo luogo, con questo emendamento vogliamo comunque evitare che, ove fosse approvata la proposta modificativa presentata dal Governo, si introduca nell'ordinamento un frammento di norma utilizzabile, in tempo più o meno prossimo, per costruire un sistema elettorale diverso per ciò che riguarda il Consiglio superiore della magistratura.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, anch'io dichiaro il voto favorevole a questo emendamento per le stesse ragioni che avevamo illustrato nel corso del dibattito generale.

Vi è una sostanziale coincidenza fra il corpo dei nostri emendamenti e questa proposta di modifica, quindi mi pare che la posizione vada mantenuta e credo che possa essere accolta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il primo emendamento presentato dal senatore Battello, di cui ho già dato lettura.

Non è approvato.

Sono conseguentemente preclusi gli emendamenti peresentati dai senatori Strik Lievers e Corleone relativi alla composizione dell'organo, salvo quello volto a prevedere che i componenti «laici» siano eletti uno dalla Camera dei deputati e uno dal Senato delle Repubblica, e quello volto a meglio precisare i requisiti accademici dei docenti universitari che potrebbero essere chiamati a far parte dell'istituendo Consiglio.

Passiamo alla votazione del primo di questi due emendamenti.

CORLEONE. Signor Presidente, noi abbiamo riproposto questa dizione che era stata già oggetto di dibattito in sede di approvazione della legge sulla responsabilità civile dei magistrati.

Anche in quell'occasione si era registrato un andamento contraddittorio, perchè il Senato aveva approvato un nostro emendamento per l'elezione dei membri da parte delle due Camere, poi l'altro ramo del Parlamento ha riproposto la formulazione che qui viene ripresa dal Governo per la designazione da parte dei Presidenti delle Camere. Noi riteniamo che questa sia un'innovazione che farà molto discutere. Ricordo che, in particolare per quanto riguarda la magistratura militare, l'innovazione della designazione da parte dei Presidenti delle Camere è stata condannata nel suo significato da un giudice costituzionale, il professor Ettore Gallo.

Questo mi sembra un errore, anche perchè nei fatti tali designazioni danno meno autorevolezza alle persone che accettano l'incarico e (lo voglio dire approfittando dell'occasione) non vengono fugati i rischi ed i pericoli di lottizzazione e di prevalenza della logica di spartizione. L'esempio che abbiamo avuto per la prima designazione (quella dei membri dell'organo di autogoverno della Corte dei conti) ci ha dato ragione riguardo ai pericoli che indicavamo. Le scelte sono state compiute da parte dei Presidenti delle Camere nel silenzio pressochè generale; nessuno dei senatori sapeva – ho fatto un piccolo sondaggio qualche giorno fa – chi fossero i quattro eletti. L'unico degno di considerazione scientifica è l'unico non conosciuto; quelli che sono conosciuti sono tre ex parlamentari, alcuni credo stimabilissimi, in particolare dal Senato per la conoscenza che se ne ha, forse qualcuno meno, anche perchè – diciamolo francamente – si è inteso risolvere pure il problema del contenzioso per l'elezione del membro mancante del Consiglio superiore della magistratura: in questo modo, con la designazione del membro dell'organo di autogoverno della Corte dei conti, abbiamo risolto anche il problema del Consiglio superiore della magistratura. Ripeto, tutto ciò mi pare porti a dover riconsiderare la scelta delle designazioni da parte dei Presidenti delle Camere al fine di optare invece per l'elezione da parte del Parlamento. Il Senato, nell'occasione che ho ricordato, aveva preferito il

sistema di elezione che secondo me sarebbe stato di maggior garanzia; l'abbiamo verificato nel caso che ho prima citato e commentato.

Ciò premesso, credo di dover rimarcare l'utilità di un voto positivo su questo emendamento dal punto di vista normativo e di costume.

SALVATO. Signor Presidente, dichiaro che il nostro Gruppo voterà a favore dell'emendamento presentato dal senatore Strik Lievers, ricordando anch'io che quando abbiamo discusso in Senato il testo di legge sulla responsabilità civile dei magistrati abbiamo scelto l'altra strada: quella dell'elezione, e non della designazione. Si era trattato, in quel momento, di una scelta convinta, soprattutto perchè questa strada, a nostro avviso, garantisce maggiormernte la trasparenza, la correttezza ed anche, in un certo senso (condivido ciò che poc'anzi affermava il senatore Corleone), l'autorevolezza di chi viene eletto.

Voglio aggiungere che in seconda lettura, qui in Senato, noi non siamo intervenuti nuovamente sulla materia, anche perchè tutti ricordiamo quanto è stata aspra la discussione sul disegno di legge in quel momento; vi era l'urgenza di decidere rapidamente.

A nostro avviso, sarebbe opportuno confermare in questo disegno di legge la volontà che era stata espressa in Senato e quindi, per tali ragioni, voteremo a favore dell'emendamento.

FILETTI. Signor Presidente, anch'io voterò a favore di questo emendamento, perchè mi sembra opportuno prevedere l'elezione da parte del Parlamento e non la designazione da parte dei Presidenti delle due Camere.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento, presentato dal senatore Strik Lievers, tendente a sostituire le parole: «scelti d'intesa tra i Presidenti delle due Camere» con le altre: «uno eletto dalla Camera dei deputati e uno dal Senato della Repubblica».

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento, presentato dai senatori Strik Lievers e Corleone, tendente a sostituire all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), l'espressione: «fra professori universitari» con l'altra: «fra professori universitari di ruolo in materie giuridiche».

LIPARI. Proporrei che alle parole «di ruolo» venisse sostituita la parola «ordinari».

VITALONE. Può soccorrere la formulazione dell'articolo 104 della Costituzione.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, accolgo il suggerimento del senatore Lipari.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Strik Lievers e Corleone, con la modificazione testè indicata.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Gallo tendente a modificare come segue l'ultimo periodo della lettera *d*) del comma 1: «; i due componenti estranei alla magistratura militare non possono esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare nè possono esercitare attività professionali nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del Governo, soppressivo del comma 3 e conseguentemente modificativo del comma 9.

È approvato.

In conseguenza dell'approvazione di questo emendamento, l'emendamento presentato dal senatore Strik Liever al comma 3, relativo alle modalità di elezione dei membri togati, deve essere considerato un subemendamento all'emendamento del Governo, aggiuntivo di un articolo dopo l'articolo 1, e sarà esaminato contestualmente ad esso.

Metto ora ai voti l'emendamento del senatore Battello, tendente ad aggiungere, al comma 4 il seguente periodo: «Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari è regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari. Il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero e non partecipa alle deliberazioni».

È approvato.

Prima di procedere alla votazione dell'articolo 1 nel testo risultante dall'approvazione degli emendamenti, ritengo opportuno esaminare alcuni ordini del giorno.

Il primo è quello del senatore Poli:

«Le Commissioni riunite Giustizia e Difesa,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1048, istitutivo del Consiglio della magistratura militare:

1) premesso che la legge 22 giugno 1988, n. 221, ha esteso l'indennità prevista dall'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, al personale dirigente e a quello appartenente alle qualifiche funzionali dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

2) rilevato che l'attribuzione di tale indennità, secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa del disegno di legge (atto Senato n. 1047), è stata motivata con riferimento agli oneri lavorativi e ai connessi rischi - propri dell'attività di supporto a quella giurisdizionale - derivanti da: I) assistenza alle udienze istruttorie e dibattimentali; II) accesso alle carceri; III) conoscenza e conservazione di atti processuali delicati e riservati, con rischio obiettivo; IV) ricezione e conservazione di corpi di reato; che, in aggiunta a tali oneri, sono stati indicati: *a*) l'impegno per la prossima entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale; *b*) l'aggravio di lavoro che è derivato dalla recente legge sulla responsabilità civile dei magistrati;

3) considerato che tutte le sopraelencate motivazioni sono perfettamente attinenti alle funzioni esercitate, nell'ambito degli uffici giudiziari militari, dai cancellieri e dai segretari della giustizia militare, le cui attribuzioni (determinate con la legge 21 aprile 1977, n. 163) sono assolutamente identiche a quelle fissate con la legge 12 uglio 1975, n. 311, per i concellieri e segretari della giustizia "ordinaria";

4) ritenuto, quindi, che la esclusione dei cancellieri e segretari della giustizia militare dall'attribuzione dell'indennità anzidetta appare ingiustificata, contravvenendo al principio della parità retributiva a parità di prestazioni lavorative;

5) rilevato, altresì, che tale sperequazione appare ancor più stridente, ove si consideri che i cancellieri e segretari della giustizia militare in servizio presso la procura generale militare presso la Corte di cassazione (ufficio, questo, istituito con l'articolo 5, 1° comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180) godrebbero, nel perdurare della discriminazione, di un trattamento economico di gran lunga inferiore rispetto a quello dei corrispondenti colleghi della medesima Corte di cassazione, con i quali intrattengono quotidiani rapporti di lavoro;

6) considerato che a tale situazione di evidente disparità di trattamento deve essere posto al più presto rimedio,

impegna il governo:

ad adottare in tempi rapidissimi le iniziative necessarie ad estendere, con la stessa decorrenza, nella stessa misura e con analoghe modalità, il trattamento previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 22 giugno 1988, n. 221, ai dirigenti e qualifiche equiparate delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari, nonchè ai cancellieri e segretari della giustizia militare appartenenti alle rispettive qualifiche funzionali dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari».

(0/1048-748-B-*quater*/1/2ª e 4ª) POLI

POLI. Tengo a precisare al rappresentante del Governo che i dirigenti e i cancellieri delle segreterie giudiziarie militari sono gli unici a svolgere le stesse funzioni dei dirigenti e degli impiegati di concetto presso le segreterie giudiziarie della magistratura ordinaria, mentre ciò non si ravvisa per dirigenti e impiegati di concetto di altre magistrature.

Tengo inoltre a precisare che si tratta di un problema minimo (sette dirigenti e quarantadue segretari) e che la spesa è stata esattamente calcolata in 254 milioni l'anno.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno del senatore Battello:

«Le Commissioni riunite Giustizia e Difesa,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1048, istitutivo del Consiglio della magistratura militare,

impegnano il Governo:

ad assumere l'iniziativa di una proposta di legge che riabiliti *de iure* coloro i quali, essendo stati condannati per i reati di diserzione, renitenza alla leva e mancanza alla chiamata, la cui consumazione fosse iniziata tra l'8

settembre 1943 ed il 9 maggio 1945, hanno avuto diritto all'amnistia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1978, n. 413».

(0/1048-748-B-*quater*/2/2ª e 4ª) BATTELLO

BATTELLO. L'ordine del giorno si illustra da sè.

GALLO. Sull'ordine del giorno del senatore Battello vorrei fare un'osservazione. Avrei votato a favore, ma ho l'impressione che la triade in esso enunciata (diserzione, renitenza alla leva e mancanza alla chiamata) venga ad esaurire la gamma dei reati che possono essere stati commessi – per ragioni di resistenza all'invasore tedesco, o di adesione alle forze partigiane – dagli appartenenti alle Forze armate.

Quindi, per favorire una rimeditazione circa eventuali altri reati che possono essere coinvolti, sarei dell'avviso di impiegare un'altra formulazione.

BATTELLO. Allo scopo di recepire le indicazioni fornite dal senatore Gallo, riformulo l'ordine del giorno come segue:

«Le Commissioni riunite Giustizia e Difesa,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1048, istitutivo del Consiglio superiore della magistratura militare,

invitano il Governo:

ad assumere le opportune iniziative per riabilitare *de iure* coloro i quali, essendo stati condannati per i reati di diserzione, renitenza alla leva e mancanza alla chiamata, la cui consumazione fosse iniziata tra l'8 settembre 1943 ed il 9 maggio 1945, hanno avuto diritto all'amnistia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1978, n. 413».

(0/1048-748-B-*quater*/2/2ª e 4ª) BATTELLO

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Accetto l'ordine del giorno del senatore Poli come raccomandazione; la materia dovrà comunque essere regolamentata mediante un apposito provvedimento.

Il Governo, inoltre, accetta come raccomandazione anche l'ordine del giorno del senatore Battello.

PRESIDENTE. Domando ai proponenti se insistono per la votazione.

POLI. Non insisto.

BATTELLO. Mantengo l'ordine del giorno e ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Battello che il Governo ha accolto come raccomandazione.

È approvato.

Metto quindi ai voti l'articolo 1 che, nel testo emendato e con alcune modifiche di carattere formale, risulta così formulato:

Art. 1.

1. È istituito, con sede in Roma, il Consiglio della magistratura militare, di cui fanno parte:

a) il primo presidente della Corte di cassazione, che lo presiede;

b) il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione;

c) cinque componenti eletti dai magistrati militari, di cui almeno uno magistrato militare di cassazione;

d) due componenti estranei alla magistratura militare, scelti d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; uno di essi è eletto dal Consiglio vice presidente; i due componenti estranei alla magistratura militare non possono esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare nè possono esercitare attività professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare.

2. Presso il Consiglio della magistratura militare è costituito un comitato di presidenza composto dal primo presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, dal componente di cui alla lettera *d*) del comma 1 eletto vice presidente e dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Il comitato promuove l'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio.

3. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituiti al Ministro di grazia e giustizia e al procuratore generale presso la Corte di cassazione, rispettivamente, il Ministro della difesa e il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari è regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari. Il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero e non partecipa alle deliberazioni.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e per la loro validità è necessaria la presenza di almeno sei componenti, di cui tre elettivi. A parità di voti prevale il voto del presidente.

5. Il Consiglio dura in carica quattro anni.

6. Per quanto concerne lo stato giuridico dei componenti non magistrati del Consiglio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni. Il trattamento economico di tali componenti è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, avuto riguardo alle incompatibilità, ai carichi di lavoro e alle indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento.

7. È abrogato l'articolo 7 della legge 7 maggio 1981, n. 180. L'azione disciplinare nei confronti dei giudici militari è esercitata dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di cassazione. Si applicano a questi ultimi le disposizioni del comma 3.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di Stato, sono emanate le norme concernenti l'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, nonchè le disposizioni occorrenti per il funzionamento del Consiglio stesso e per la sua prima formazione e quelle di adattamento delle corrispondenti disposizioni vigenti per il Consiglio superiore della magistratura.

È approvato.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente ad introdurre il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. ...

1. Alla elezione dei componenti di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1, che si svolge in un'unica tornata, partecipano tutti i magistrati militari, con voto diretto, personale e segreto. Non sono eleggibili e sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni. Ciascun elettore può votare per un numero di componenti non superiore a tre: i voti espressi in eccedenza sono nulli.

2. Per l'elezione dei componenti di cui al comma 3 è istituito presso il Consiglio della magistratura militare l'ufficio elettorale presieduto dal procuratore generale presso la Corte di appello militare e composto dai due magistrati militari di appello e di tribunale più anziani in ruolo.

3. Le elezioni sono indette con decreto del presidente del Consiglio della magistratura militare da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si tengono in due giorni consecutivi, di cui uno festivo, dalle ore 9 alle ore 16.

4. Le schede elettorali devono essere preventivamente firmate dai componenti dell'ufficio elettorare e devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

5. Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Se fra i primi cinque magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti non è compreso un magistrato militare di cassazione, in luogo del quinto è eletto il magistrato militare di cassazione che ha riportato il maggior numero di voti.

6. L'ufficio elettorale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonchè su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali.

7. I reclami relativi alle operazioni elettorali vanno indirizzati al Consiglio della magistratura militare e debbono pervenire all'ufficio di segreteria entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo. Il Consiglio decide nella sua prima adunanza.

8. I componenti eletti che nel corso del quadriennio di durata del Consiglio della magistratura militare perdono i requisiti di eleggibilità o

cessano dal servizio per qualsiasi causa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati che seguono gli eletti per il maggior numero di suffragi ottenuti, ferma in ogni caso la presenza nel Consiglio di almeno un magistrato militare di cassazione.

9. Nella prima attuazione della presente legge le elezioni sono indette, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, con decreto del Ministro della difesa. L'ufficio elettorale è composto come indicato nel comma 2».

Il senatore Strik Lievers ha presentato un subemendamento al primo comma, tendente a sostituire alle parole «per un numero di componenti non superiore a tre», le altre «per un solo componente». Al subemendamento si sono dichiarati contrari sia il relatore che il Governo.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* L'emendamento è dettato da esigenze di chiarezza e praticità. Sempre a tal fine, desidero far presente che è opportuno aggiungere al comma 8 il seguente periodo: «Se non è possibile assicurare la presenza di almeno un magistrato militare di Cassazione, si procede, entro 60 giorni, ad elezioni parziali».

CORLEONE. Nella discussione sull'emendamento precedente di designazione e votazione dei membri «laici» si è fatta prevalere una omogeneità rispetto alla scelta fatta per l'organo di autogoverno della Corte dei conti. Allora credo che dovremmo stabilire lo stesso criterio di omogeneità anche per l'emendamento del senatore Strik Lievers. La ragione della limitazione del voto è chiarissima. Invito il relatore e il Governo a riflettere sul fatto che la ragione è quella di impedire che una minoranza determini un blocco di voti. Mi pare che con il voto limitato, invece, si dia più possibilità di libera espressione alla elezione di un organo che non attraverso un sistema che, inevitabilmente, prefigura diverse correnti perchè crea un pacchetto di nomi da votare. Ritengo che per ragioni di omogeneità rispetto all'organo di autogoverno della Corte dei conti e rispetto al fatto che abbiamo un numero di magistrati estremamente basso, la limitazione del voto sia la garanzia di elezioni veramente rappresentative della volontà dei magistrati e non di un gruppo organizzato che può portare alla prevalenza di una logica deprecabile.

SALVATO. Vorrei chiedere, soprattutto al Governo, in base a quale logica si decide che per il Consiglio superiore della magistratura militare si possono esprimere più preferenze. Francamente confesso di non capirla; se per la Corte dei conti, avendo approvato un testo e avendo su questo testo ragionato e riflettuto, abbiamo scelto una soluzione che abbiamo ritenuto garantista, tale da permettere un'espressione in cui anche le minoranze potessero essere rappresentate, non capisco perchè ora si voglia stabilire una votazione per tre componenti. Confesso che mi preoccupa una frase detta dal senatore Venturi, il quale, se ho ben capito, ha detto che la scelta di questa votazione garantisce anche il formarsi delle maggioranze. È detto con molta eleganza, ma in realtà vuol dire altro, perchè quando si va ad espressioni di più preferenze sappiamo che si possono costituire maggioranze, ma sappiamo anche che si possono costituire accordi, lottizzazioni e altre cose del genere. Credo che l'altra strada, anche se più difficile, è quella su cui

dobbiamo incamminarci con un po' di coraggio in più, senza tenere sempre in mente le maggioranze, ma tenendo presente e ferma la garanzia che tutti gli elettori si possano esprimere. Pertanto, siamo favorevoli all'emendamento del senatore Strik Lievers.

PRESIDENTE. Sono sostanzialmente favorevole al subemendamento del senatore Strik Lievers, perchè mi pare che sia il sistema migliore per contrastare le possibili degenerazioni correntizie. Oltre tutto abbiamo adottato lo stesso sistema per la elezione dei componenti laici della Corte dei conti. Quindi, per omogeneità di indirizzo, e ricordando le critiche che rivolgiamo alla elezione del Consiglio superiore della magistratura, proprio perchè consente il sistema correntizio, ripeto, sono favorevole al subemendamento.

DI LEMBO. Non sono d'accordo sulla scelta fatta per la Corte dei conti, soprattutto perchè ritengo che nel nostro ordinamento non vi è esempio analogo e che, quando si tratta di eleggere più di due componenti, il voto non è mai limitato ad un solo nome. Basta andare a vedere la legge elettorale, oppure la legge comunale e provinciale e tutte le altre elezioni di organi collegiali.

Quando si discute di maggioranze o di minoranze ci troviamo di fronte ad un grosso limite: consideriamo soltanto quelle che si creano negli organi o negli enti politici. È stata sempre adottata la regola di limitare il voto, ma questo era diretto ad aggregare il consenso e non a disaggregarlo.

D'altra parte è sufficiente verificare quanto è accaduto nell'elezione dell'organo di disciplina della Corte dei conti per rendersi conto che a volte non riusciamo ad indirizzare la scelta verso i più meritevoli, cioè verso coloro che godono il consenso dei colleghi. Infatti è aumentato il commercio dei voti e tale brutto costume non è stato eliminato dalla previsione dell'indicazione di un solo nominativo da parte dell'elettore.

Per questi motivi, ritengo che le affermazioni del relatore non devono suscitare perplessità o dissenso. Infatti, il relatore intendeva affermare che è necessario che i voti raggiungano una determinata maggioranza nell'elezione di un organo. Non si fa riferimento ad una maggioranza politica o partitica, ma ad una maggioranza tendente ad aggregare il maggiore consenso possibile; è cioè necessario eleggere quelle persone che godono di questo consenso.

Per questi motivi, quindi, poichè sono favorevole al testo presentato dal Governo, mi dichiaro contrario al subemendamento al nostro esame.

GALLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è con grande rammarico che debbo esprimermi in senso contrario all'opinione così lucidamente espressa dall'amico Di Lembo. Proprio il fatto che è necessario creare una maggioranza di consensi mi fornisce l'argomento per esprimere il mio parere favorevole alla previsione che l'elettore possa indicare un solo nominativo ai fini dell'elezione.

In questo caso non si tratta di agire con maggioranze precostituite o con minoranze consolidate. Non esiste una funzione distinguibile dal singolo caso concreto: le maggioranze si dovranno formare proprio nell'ambito delle soluzioni concrete che occorre adottare in rapporto alle singole questioni costitutive della *res decidenda*.

Il già ricordato parallelismo con la Corte dei conti rende poi insuperabile l'adozione di questa soluzione. Si potrà sostenere che vi è una differenziazione tra il numero dei componenti la magistratura militare ed il numero dei componenti la Corte dei conti, ma ciò non può indurci a superare le affermazioni fatte dal presidente Covi: è opportuno, in questa sede, non favorire la formazione di correnti, e la previsione del voto singolo è la più idonea per evitare la formazione di gruppi di opinione precostituiti all'interno della magistratura militare.

STRIK LIEVERS. Volevo aggiungere soltanto una notazione: nel dibattito sviluppatosi nel paese e in tutta l'opinione pubblica è emersa una preoccupazione a cui noi abbiamo il dovere di rispondere. Tutti si preoccupano dell'eccessiva divisione in correnti degli organi da cui si attende giustizia. Troppo spesso le logiche di parte offuscano questa giustizia, anche perchè sono confliggenti con le funzioni istituzionali dell'organo.

Ritengo che sia necessario compiere il massimo sforzo per rispondere a questa esigenza emergente dall'opinione pubblica. A mio parere, questo emendamento, che prevede l'istituzione del voto singolo - cioè l'indicazione di un solo nominativo da parte dell'elettore -, può rispondere alle attese largamente diffuse nel paese.

Debbo inoltre esprimere un apprezzamento per la generale convergenza espressa su questa mia proposta.

PARISI, *relatore alle Commissioni riunite per la 4ª Commissione*. Anche a nome del senatore Venturi, relatore per la 2ª Commissione, debbo precisare che sono favorevole all'accoglimento di questo subemendamento. Inizialmente il senatore Venturi aveva espresso delle perplessità sul sistema di designazione di questi rappresentanti, ma conclusivamente, dopo aver confrontato tutti gli argomenti emersi dal dibattito, i relatori si dichiarano favorevoli a questo emendamento.

La nostra opinione non deriva dalla ricerca di una omogeneità con le elezioni di componenti estranei alla magistratura poichè l'attribuzione della scelta di un componente al Presidente della Camera e di un altro al Presidente del Senato contrastava con l'unitarietà complessiva del corpo della magistratura militare.

Dobbiamo ricordare che questa al nostro esame è una magistratura particolare ed è quindi molto lontana da quelle realtà che ci hanno indotto a compiere sforzi di aggregazione del consenso. Per questi motivi l'indicazione di un solo nominativo da parte dell'elettore non incoraggia uno sforzo di aggregazione di carattere permanente, ma favorisce l'episodicità, che consentirà il formarsi di maggioranze molto articolate, di pluralità non riconducibili a strutture determinate, troppo spesso inserite in contesti non esaltanti.

Un voto singolo consentirà ai componenti della magistratura militare di esprimere il proprio consenso su personalità autorevoli, senza prospettare aggregazioni di maggioranze che eleggono e di minoranze che disperdono i loro voti. Ritengo che il voto limitato ad un solo nominativo elimini il rischio della lottizzazione.

In una così alta espressione di prestigio istituzionale si corre il rischio di ragionare in termini di politicizzazione. Dobbiamo in ogni modo evitare questo rischio ed avere fiducia nel sistema elettorale. In questo modo si

potranno eleggere delle persone che raccolgono il massimo del consenso senza essere sottoposte a vincoli correntizi.

Per queste ragioni i relatori si dichiarano favorevoli a questo subemendamento.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo, pur non facendone una questione travolgente, intende sottolineare l'opportunità di una riflessione su questa scelta. A parte le considerazioni svolte dal senatore Di Lembo, che pure hanno un grande rilievo, dobbiamo tener conto del fatto che in questo modo si impedisce all'elettore di compiere una scelta articolata. Un elettore può attribuire la sua fiducia anche a due magistrati, ma con questa previsione noi gli imponiamo un'opzione.

A parte queste considerazioni, debbo ricordare che il subemendamento contrasta con le previsioni contenute nella lettera *c*), dell'articolo 1 del testo al nostro esame, che recita: «cinque componenti eletti dai magistrati militari, di cui almeno uno magistrato militare di cassazione». Con la previsione di un voto singolo, un elettore non può compiere una scelta coerente con la formulazione della lettera *c*), del primo comma, dell'articolo 1, poichè in essa si impone all'elettore stesso che almeno uno dei magistrati deve appartenere alla magistratura militare di cassazione.

Quindi indichiamo, sia pur implicitamente, un criterio che debba andare al di là di un solo nominativo e poi lo impediamo, disponendo che si vota un nome solo. Come garantiamo che sia eletto almeno un magistrato di Cassazione? Se questo principio è già stato definito all'articolo 1, per logica e coerente applicazione, bisogna prevedere la possibilità di più di una indicazione.

Se proprio non volete accettare la proposta dei tre nominativi, come il Governo suggerisce, si può ridurre il numero a due, ma diamo la possibilità di scegliere l'uno e l'altro contestualmente, altrimenti rischiamo di non conseguire il risultato che il provvedimento si propone.

PRESIDENTE. Questo però mi sembra un inconveniente che può verificarsi in qualsiasi caso, tant'è vero che nell'emendamento del Governo è prevista una specifica soluzione per il caso in cui tra i primi cinque eletti non vi sia un magistrato di cassazione, quindi il problema è sostanzialmente risolto.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per la difesa.* Vorrei aggiungere un'osservazione a quello che rilevava poc'anzi il collega Castiglione per ribadire la posizione del Governo a favore del mantenimento del testo così come è stato presentato.

È vero che l'inconveniente si può presentare in un caso e nell'altro, però è altrettanto vero che se vi è un magistrato deciso a votare un magistrato di cassazione e un magistrato non di cassazione noi gli impediamo di farlo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del subemendamento presentato dal senatore Strik Lievers.

CORLEONE. Signor Presidente, non per essere rigoroso, però a me sembra che le soluzioni pratiche non risolvano mai, bensì aggrovigliano i problemi di principio posti. Questa è una soluzione pratica, ma per essere

accettabile dovrebbe contemplare il voto limitato, stabilendosi allora che un voto deve essere per un magistrato di cassazione.

PARISI, *relatore alle Commissioni riunite per la 4ª Commissione*. Signor Presidente, vorrei precisare che la sensibilità dei relatori per le preoccupazioni espresse dal Governo non comporta il timore che in seno al Consiglio possa non esserci un magistrato di cassazione, perchè lo stesso emendamento presentato dal Governo con cui si prevede l'elezione suppletiva certamente può risolvere il problema.

Capisco l'appassionata difesa da parte dei due Sottosegretari del testo presentato dal Governo, ma noi riteniamo che il subemendamento del senatore Strik Lievers possa essere accolto, non nuocendo, anzi arricchendo la compiutezza dell'organo con un rappresentante che svincola da possibili rischi che tradizionalmente conosciamo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il subemendamento presentato dal senatore Strik Lievers all'emendamento del Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del Governo, aggiuntivo di un articolo 2 dopo l'articolo 1 che, nel testo modificato a seguito sia dell'approvazione del subemendamento del senatore Strik Lievers, sia dell'aggiunta, proposta sempre dal Governo, al comma 8, nonchè con alcune modifiche di carattere formale, risulta così formulato:

«Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 2.

1. All'elezione dei componenti di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1, che si svolge in un'unica tornata, partecipano tutti i magistrati militari, con voto diretto, personale e segreto. Non sono eleggibili e sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni. Ciascun elettore può votare per un solo componente; i voti espressi in eccedenza sono nulli.

2. Per l'elezione dei componenti di cui alla citata lettera *c*) è istituito presso il Consiglio della magistratura militare l'ufficio elettorale presieduto dal procuratore generale presso la Corte di appello militare e composto dai due magistrati militari di appello e di tribunale più anziani in ruolo.

3. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente del Consiglio della magistratura militare da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* almeno trenta giorni prima della data stabilita. Esse si tengono in due giorni consecutivi, di cui uno festivo, dalle ore 9 alle ore 16.

4. Le schede elettorali devono essere preventivamente firmate dai componenti dell'ufficio elettorale e devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

5. Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Se fra i

primi cinque magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti non è compreso un magistrato militare di cassazione, in luogo del quinto è eletto il magistrato militare di cassazione che ha riportato il maggior numero di voti.

6. L'ufficio elettorale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonchè su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali.

7. I reclami relativi alle operazioni elettorali sono proposti al Consiglio della magistratura militare e debbono pervenire all'ufficio di segreteria entro il qundicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo. Il Consiglio decide nella sua prima seduta.

8. I componenti eletti, che nel corso del quadriennio di durata del Consiglio della magistratura militare perdono i requisiti di elegibilità o cessano dal servizio per qualsiasi causa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati che seguono gli eletti per il maggior numero di suffragi ottenuti, ferma in ogni caso la presenza nel Consiglio di almeno un magistrato militare di cassazione. Se non è possibile assicurare la presenza di almeno un magistrato militare di cassazione, si procede, entro sessanta giorni, ad elezioni parziali.

9. In sede di prima applicazione della presente legge le elezioni sono indette, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, con decreto del Ministro della difesa. L'ufficio elettorale è composto come indicato nel comma 2.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1048.

Ne do lettura:

1. All'onere annuo derivante dalla presente legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno finanziario 1988, in lire 100 milioni per l'anno finanziario 1989 e in lire 105 milioni per l'anno finanziario 1990, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, parzialmente utilizzando l'accantonamento indicato alla voce «Modifica del codice penale militare di pace, per l'adeguamento e l'integrazione con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Tale articolo, a seguito dell'approvazione dell'emendamento governativo che ha aggiunto un articolo 2, e con alcune modifiche di carattere formale, diviene articolo 3 nel seguente testo:

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per l'anno finanziario 1988, in lire 100 milioni per il 1989 e in lire 105 milioni per il 1990, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al

capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento indicato alla voce «Modifica del codice penale militare di pace, per l'adeguamento e l'integrazione con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ora ai voti il disegno di legge n. 1048 nel suo complesso, con l'intesa che in esso si intenderà assorbito il disegno il disegno di legge n. 748-B-*quater*.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 13,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO